



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Viareggio
Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale

(Via G. Oberdan, 2, – Tel. 0584743931 email: cpviareggio@mit.gov.it – sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/viareggio)

ORDINANZA N° 113 /2015

Approdo di navi da passeggeri nella rada del porto di Viareggio

Il Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento marittimo, del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio:

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n°84 recante “Riordino della legislazione in materia portuale”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 112/98 in data 1 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del corpo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTA** la nota prot. n. MIN_TRA/DINFR/8522 in data 28.08.2007 del Ministero dei trasporti dove, tra l’altro, si chiarisce che”...*la disciplina esclusiva degli accosti delle navi nel porto...specifica attribuzione dell’Autorità marittima*”;
- VISTA** la richiesta della società armatoriale *Hapag-Lloyd*, presentata in data 23.01.2015 per il tramite dell’agenzia marittima *Superyacht service* di Viareggio, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’accosto di navi da crociera nella rada del porto di Viareggio con movimentazione dei passeggeri per il tramite dei *tenders* di bordo;
- VISTI** i verbali delle riunioni dei tavoli tecnici tenutisi presso la Capitaneria di Porto di Viareggio rispettivamente in data 24 marzo 2015, 27 aprile 2015 e 26 giugno 2015 a cui hanno partecipato, oltre al personale di questa Autorità Marittima , l’Autorità portuale Regionale, la Polizia Municipale, la Polizia di Stato, la dogana ove, tra le altre cose, è stata condivisa l’opportunità di prevedere il punto di accosto dei *tenders* sulla sponda Nord del canale Burlamacca in particolare nel tratto compreso tra la scaletta in prossimità della 5 bitta (Statua Viani) ad ovest della passerella pedonale e l’11 bitta in prossimità della giostra, per un totale di circa 90 metri, per motivi correlati alla sicurezza della navigazione (sia sotto il profilo della safety che della security);
- VISTA** l’ordinanza n. 72/2015 della Capitaneria di Porto di Viareggio in data 19 maggio 2015 recante il “regolamentazione delle competenze nel Porto di Viareggio”;
- VISTA** l’ordinanza n.107/2015 della Capitaneria di Porto di Viareggio in data 26 giugno 2015 relativa ai “Divieti d’ormeggio presso le banchine pubbliche dell’ambito portuale di Viareggio”;
- VISTA** L’ordinanza n. 79/2004 in data 22 giugno 2004 modificata dall’ordinanza n. 98/2010 in data 15 maggio 2010 della Capitaneria di Porto di Viareggio relativa alle “Disposizioni di security nell’ambito portuale di Viareggio”;
- CONSIDERATO** che l’Autorità Marittima nell’attuale assetto normativo delle competenze svolge funzioni relative agli aspetti tecnico-nautici, alla sicurezza e polizia dei porti, così come previsto dal Codice della Navigazione e delle leggi speciali;
- RITENUTO** necessario dettare – ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della salvaguardia della vita umana in mare – disposizioni per:

- garantire la sicurezza dell'approdo di navi da passeggeri alla fonda nella rada del porto di Viareggio,
- garantire la regolarità del servizio di trasporto dei passeggeri "bordo/terra" e viceversa,
- tutelare la sicurezza della navigazione nella zona dell'Avamporto per l'accesso ed il transito lungo il Canale Burlamacca;

VISTO il piano regolatore del porto di Viareggio, approvato con delibera del consiglio regionale n. 26 del 14 febbraio 2007 (BURT n. 12 del 21.03.2007);

VISTE le precedenti ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Viareggio contenenti disposizioni per l'ormeggio delle unità navali presso le banchine portuali;

VISTO gli artt. 81 e 62 del Codice della Navigazione, l'art 59 del Regolamento di Esecuzione nonché, l'art 104, comma 1, lett. V), del D. Lgs n. 112/1998;

ORDINA

Articolo 1

(navi da crociera alla fonda nella rada di Viareggio)

Le navi da crociera che intendono sostare alla fonda nella rada del porto di Viareggio, devono ancorare nella zona di mare a Nord Ovest dell'imboccatura portuale ad una distanza dalla costa non inferiore a 0,6 miglia nautiche.

Nella valutazione del punto di ancoraggio il Comandante della nave deve evitare i tratti di mare interessati dal passaggio di condotte sottomarine segnalate sulle carte nautiche e da eventuali interdizioni stabilite con provvedimento dell'Autorità marittima.

Eventuali richieste di contemporaneo accosto di navi passeggeri in numero superiore a 2 (due) saranno valutate dalla Capitaneria di Porto di Viareggio, in considerazione della lunghezza, della stazza, degli orari previsti di arrivo e partenza, della durata del periodo di sosta, delle condizioni meteo-marine previste e di ogni altro elemento ritenuto rilevante a giudizio insindacabile dell'Autorità Marittima.

Articolo 2

(procedure e prescrizioni per navi crociera alla fonda)

Il Comando di Bordo della nave che intende ancorare nella zona di mare identificata nel precedente articolo, deve contattare, almeno 30 minuti prima dell'arrivo, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio, via radio VHF sul canale 13 (lavoro), comunicando le seguenti informazioni:

- Nome della nave e nominativo internazionale;
- Posizione;
- Rotta e velocità;
- Eventuali avarie;
- Recapito di telefono mobile, di immediata ricevibilità;
- Ogni altro elemento utile alla migliore l'applicazione delle presenti disposizioni.

Appena ultimata la manovra di ancoraggio, il Comando di bordo dovrà comunicare alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio, via radio VHF sul canale 13 (lavoro), le seguenti informazioni:

- Ora effettiva di arrivo;
- Coordinate geografiche del punto di fonda;

- Numero e tipologia delle unità navali che saranno impiegate per il trasbordo dei passeggeri (tender di bordo o motobarche);

Durante l'intero periodo di sosta della nave alla fonda il Comando di bordo dovrà:

- mantenere l'assetto di navigazione;
- mantenere l'ascolto radio continuo VHF sui canali 16 e 13 così da poter essere immediatamente contattato per qualsiasi esigenza operativa;
- mantenere in perfetta efficienza il complesso dei servizi di bordo, verificando il corretto funzionamento degli organi di governo e di propulsione (in particolare, dovrà essere assicurata la possibilità, in caso di necessità, di virare immediatamente la catena dell'ancora e lasciare la zona di fonda nel più breve tempo possibile);
- garantire la presenza a bordo di personale in numero sufficiente e con qualifica tale da permettere l'effettuazione in sicurezza di qualunque tipo di manovra;
- prevedere un controllo sistematico, da parte dell'Ufficiale di guardia in plancia, della posizione di fonda al fine di verificare che l'ancora non ari;
- garantire che la nave mostri i fanali e i segnali prescritti dal "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG'72)
- eseguire ronde ad intervalli costanti;
- rafforzare, in caso di insorgenza di condizioni meteo marine avverse, i servizi di vedetta e di ronda;
- adottare ogni utile precauzione al fine di consentire le operazioni di sicurezza, connesse alla sosta alla fonda per la nave, per i passeggeri, per la tutela dell'ambiente marino;
- allontanarsi dalla zona di fonda/punto di fonda in caso di peggioramento delle condizioni meteomarine che non garantiscono la sicurezza delle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri;
- mantenere acceso l'apparato AIS

E' fatto obbligo al Comando di bordo di informare immediatamente l'Autorità Marittima in merito a qualsiasi avaria o evento che possa costituire pericolo; anche solo potenziale, per la vita umana in mare, per la sicurezza della nave o della navigazione, ovvero per l'ambiente marino.

Articolo 3 (zone di rispetto e divieti)

E' fatto divieto a tutte le unità di interferire con la navigazione delle navi passeggeri in ingresso ed in uscita dalla zona dalla zona o dal punto di fonda di cui all'articolo 1.

E' inoltre vietato per tutte le unità navali, ad eccezione di quelle strettamente interessate alle operazioni di trasbordo passeggeri delle navi da crociera, navigare o sostare ad una distanza inferiore a 250 metri dalla nave all'ancora

Negli orari di sosta delle unità navali sono vietate all'interno del "cerchio di fonda" la pesca professionale e/o sportiva ricreativa e l'esercizio di qualsiasi mestiere di superficie e subacqueo.

Articolo 4 (operazioni di trasbordo e trasporto crocieristi dalla rada in porto e viceversa)

Il trasferimento dei passeggeri "bordo/terra" e viceversa – la cui fattibilità in sicurezza è demandata esclusivamente alla valutazione preventiva del Comandante della nave – deve essere effettuato, per mezzo dei tender di bordo,

- seguendo rotte preferibilmente dirette costituite dal percorso più breve possibile tra il luogo di fonda e le ostruzioni di ingresso del porto;
- tenendo in considerazione le “istruzioni per l’entrata” nel porto di Viareggio contenute nel portolano;
- mantenendo costantemente il contatto radio tra la nave ed il mezzo che esegue il trasporto.

Lo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri dalla nave rientra nelle competenze tecnico-nautiche e funzionali del Comandante della nave stessa anche in relazione alla bontà delle condizioni meteomarine in atto.

L’attività di trasbordo e trasporto passeggeri dalle navi da crociera ancorate in rada (e viceversa) potrà essere effettuato esclusivamente nei limiti delle abilitazioni alla Navigazione e delle certificazioni di sicurezza in possesso dei *tender*.

Il conduttore del tender deve in ogni caso coordinare ed agevolare la salita e la discesa dei crocieristi prestando la massima attenzione ai movimenti di risacca, sospendendo in qualsiasi momento le operazioni in caso di pericolo per l’incolumità delle persone.

Articolo 5 (approdo dei tender in porto)

Fermi restando gli obblighi del Comando di bordo discendenti dalla vigente normativa sulla *maritime security*, le operazioni portuali in imbarco/sbarco crocieristi devono caso essere effettuate presso sponda Nord del canale Burlamacca, nel tratto compreso tra la scaletta in prossimità della 5° bitta (Statua Viani) ad ovest della passerella pedonale e l’11° bitta in prossimità della giostra, per un totale di circa 90 metri di spazio utile.

Articolo 6 (lavori a bordo e divieti)

A bordo delle navi da crociera alla fonda non sono consentiti, salvo espressa autorizzazione dell’Autorità marittima, lavori di manutenzione con o senza l’uso di fiamma ad eccezione – in caso di urgenza e necessità – di modesti interventi tali comunque da non limitare la funzionalità dell’apparato motore, l’efficienza dei servizi e delle dotazioni di sicurezza della nave ovvero che non comportino un pericolo o un rischio di inquinamento del mare.

Per le navi da crociera alla fonda è, inoltre, vietato effettuare qualunque tipo di operazione di rifornimento e/o trasbordo di sostanze inquinanti o pericolose e/o lavaggio di scafo.

Il Comando di bordo, al termine delle operazioni di imbarco dei passeggeri, immediatamente prima di lasciare il punto di fonda, deve contattare la sala operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio via radio VHF sul canale 13 (lavoro).

Articolo 7 (disposizioni finali e sanzionatorie)

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento:

- a) Se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono negli illeciti amministrativi di cui al D.Lvo 18 luglio 2005, n. 171;

b) Negli altri casi sono perseguibili ai sensi art. 1174 del Cod. Nav. o in eventuale concorso con altre fattispecie, per il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Viareggio, 07.06.2015

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Davide ODDONE
(l'originale è stato firmato)